

ONORARI E COMPENSI
Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti
D.P.R. 10 OTTOBRE 1994, N. 645

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1. – Contenuto della tariffa

1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti.

Art. 2. – Classificazione dei compensi

1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al dottore commercialista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:
 - a) rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno;
 - b) indennità;
 - c) onorari.
2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari.

Art. 3. – Criteri per la determinazione dei compensi applicabili

1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa.
2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.

Art. 4. – Valore della pratica

1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.
2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'art.26.
3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di equità tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su conforme parere del consiglio dell'ordine di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza documentata.

Art. 5. – Onorari massimi

1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'art.3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.

Art. 6. – Maggiorazioni particolari

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.
3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.

Art. 7. – Onorari minimi - Riduzioni particolari

1. Il dottore commercialista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 15%.
2. Il dottore commercialista iscritto all'albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30%.
3. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso.

Art. 8. – Emissione della parcella

1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'art.2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo art.9, la parcella (o l'avviso di parcella) può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica.

Art. 9. – Parcelle periodiche

1. Quando l'incarico sia di lunga durata, il dottore commercialista può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.

Art. 10. – Termine di pagamento delle parcelle

1. Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.

Art. 11. – Pluralità di professionisti - Collegio di dottori commercialisti

1. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.
2. Quando la pratica è stata svolta da più dottori commercialisti riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un dottore commercialista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.

Art. 12. – Incarichi connessi di più clienti

1. Quando il dottore commercialista riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.

Art. 13. – Incarico non giunto a compimento

1. Quando l'incarico iniziato non possa per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il dottore commercialista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.

Art. 14. – Incarico già iniziato da altri professionisti

1. Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al dottore commercialista spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.

Art. 15. – Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi

1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del dottore commercialista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al dottore commercialista oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.
2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al dottore commercialista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.

Art. 16. – Applicazione analogica

1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.
2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non prevede onorari specifici determinati analiticamente.

TITOLO II - RIMBORSI SPESE

Art. 17. – Spese generali di studio

1. Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.

Art. 18. – Spese di viaggio e di soggiorno

1. Al dottore commercialista, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato.
3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.
4. È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi base per il rimborso delle spese accessorie.

TITOLO III - INDENNITÀ

Art. 19. – *Indennità*

1. Al dottore commercialista spettano le seguenti indennità:
 - a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
 - 1) del dottore commercialista: L.100.000 per ora o frazione di ora, L.800.000 per l'intera giornata;
 - 2) dei collaboratori e sostituti: L.35.000 per ora o frazione di ora, L.270.000 per l'intera giornata;
 - b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: L.100.000;
 - c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: L.5.000 per ogni facciata;
 - d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da L.30.000 a L.200.000 mensili.

TITOLO IV - ONORARI

Capo I - Principi Generali

Art. 20. – *Classificazione degli onorari*

1. Gli onorari si distinguono in:
 - a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all'esecuzione dell'incarico;
 - b) onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per l'adempimento dell'incarico.

Art. 21. – *Cumulabilità degli onorari graduali*

1. Gli onorari graduali di cui all'art.26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.
2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell'art.26.

Art. 22. – *Onorari preconcordati*

1. In alternativa agli onorari di cui all'art.20 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.
2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'art.3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti dall'art.7 della presente tariffa.
3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la maggiorazione di cui all'art.23 e non sono cumulabili con le indennità di cui all'art.19.

Art. 23. – *Maggiorazione degli onorari*

1. Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell'esercizio della professione, possono essere maggiorati del 10% con un massimo di lire un milione per parcella.

Art. 24. – *Modalità tecniche di determinazione degli onorari*

1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.
2. Qualora il dottore commercialista preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), dell'art.19.

Capo II - Onorari graduali

Art. 25. – *Norma di rinvio*

1. Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a causa della loro peculiarità, sono determinati congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.

Art. 26. – *Altri onorari graduali*

1. Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al dottore commercialista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella I che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come definito dall'art.45 o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore della pratica è determinato in misura pari al loro patrimonio

netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.

Capo III - Onorari specifici

Sezione I - Amministrazione e liquidazione di aziende di patrimoni e di singoli beni

Art. 27. – *Amministrazione di aziende*

1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.
2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il dottore commercialista ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% e il 50%.
3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art.2386 del codice civile.

Art. 28. – *Amministrazione di patrimoni e di beni*

1. Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:
 - a) immobili civili ed industriali concessi in locazione:
 - 1) un compenso, fisso per ogni locatario, di L.50.000, con un minimo di L.200.000 per ogni immobile;
 - 2) una quota dei proventi lordi così determinata:
fino a L.10.000.000: il 5%;
per il di più: il 4%;
 - b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;
 - c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;
 - d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.
2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.
3. Qualora sia affidata al dottore commercialista, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.
4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.

Art. 29. – *Custodia e conservazione di beni e di aziende*

1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al dottore commercialista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.
2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.
3. Onorario annuo minimo L.200.000.

Art. 30. – *Liquidazione di aziende*

1. Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione delle aziende, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al dottore commercialista spettano i seguenti onorari:
 - qualora il dottore commercialista assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli articoli 2275, 2309, 2450 del codice civile:
 - a) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato:
fino a L.100.000.000 il 5%;
per il di più fino a L. 500.000.000 il 4%;
per il di più fino a L.1.000.000.000 il 3%;
per il di più fino a L.5.000.000.000 il 2%;
per il di più oltre a L.5.000.000.000 l'1%;
 - b) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate.
Onorario minimo L.3.000.000;
 - qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell'assistenza al liquidatore o

all'imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b)
è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.
Onorario minimo L.2.000.000.

2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende, agli onorari di cui sopra è applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.
3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell'art.1977 del codice civile e dell'art.160, comma secondo, n.2, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 (legge fallimentare).
4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte. Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea dei beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%.

Sezione II - Perizie e valutazioni

Art. 31. – Perizie, valutazioni e pareri

1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue:

a) *perizie, motivati pareri e consulenze*

Sul valore della pratica:

fino a L.100.000.000 il 6%;
per il di più fino a L. 500.000.000 il 4%;
per il di più fino a L.1.000.000.000 il 2%;
per il di più fino a L.5.000.000.000 l'1%;
per il di più oltre a L.5.000.000.000 lo 0,5%;
Onorario minimo L.1.000.000;

b) *valutazione di singoli beni e diritti*

Sull'ammontare dei valori:

fino a L.100.000.000 il 1,50%;
per il di più fino a L. 500.000.000 l'1%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 lo 0,5%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,2%;
per il di più fino a L. 10.000.000.000 lo 0,1%;
per il di più oltre a L. 10.000.000.000 lo 0,05%;
Onorario minimo L.750.000;

c) *valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni*

Sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non siano poste rettificative dell'attivo:

fino a L.500.000.000 l'1%;
per il di più fino a L. 2.000.000.000 lo 0,5%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,25%;
per il di più fino a L. 20.000.000.000 lo 0,1%;
per il di più fino a L. 50.000.000.000 lo 0,05%;
per il di più oltre a L.50.000.000.000 lo 0,025%;
Onorario minimo L.2.500.000.

Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare – insieme con l'eventuale avviamento – le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;

d) *valutazione di partecipazioni sociali non quotate*

Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.

Onorario minimo L.1.500.000.

e) *relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis e 2051-quinquies del codice civile*

Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato provvedimento(*), per le relazioni di stima di cui all'art.2501-quinquies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima.

2. Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.
3. Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.

(*) *Rectius: riferimento*

Sezione III - Lavori contabili e bilanci

Art. 32. – Revisioni contabili

1. Gli onorari per le ispezioni e revisioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità, nonché per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal dottore commercialista e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'art.24.

Art. 33. – Impianto e tenuta di contabilità

1. Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall'art.24 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza dell'incarico.
2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al dottore commercialista competono i seguenti onorari:

Contabilità ordinaria

In alternativa:

- a) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale: da L.3.000 a L.6.000;
per le rilevazioni che comportino più di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da L.1.500 a L.3.500;
- b) fino a 500 rilevazioni contabili annue da L.1.800.000 a L.4.000.000;
da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da L.4.000.000 a L.9.000.000;
oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente da L.200.000 a L.350.000 ogni 100 rilevazioni.
Ai fini degli onorari di cui alla presente lettera b) si definisce rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;
- c) un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel periodo, calcolato come segue su base annuale:
fino a L.300.000.000 tra l'1,5% ed il 2,5%;
per il di più fino a L. 600.000.000 tra lo 0,75% e l'1,5%;
per il di più fino a L. 1.200.000.000 tra lo 0,25% e lo 0,75%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,075% e lo 0,25%;
per il di più oltre a L. 5.000.000.000 tra lo 0,025% e lo 0,075%;

Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui il dottore commercialista debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente.

Onorario minimo mensile L.150.000.

Contabilità semplificata

fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da L.1.200.000 a L.1.800.000;
da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da L.1.600.000 a L.3.000.000;
da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da L.2.400.000 a L.4.000.000;
oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso precedente da L.300.000 a L.500.000 ogni 100 fatture e/o rilevazioni.

Onorario minimo mensile L.100.000.

3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra L.200.000 e L.600.000 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilità.

Art. 34. – Bilancio

1. Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti dal Codice Civile, sono determinati nel modo seguente:
 - a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonché delle partite di giro e conti d'ordine, al netto delle perdite:
fino a L.250.000.000 lo 0,5%;
per il di più fino a L. 500.000.000 lo 0,25%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 lo 0,125%;
per il di più fino a L. 2.500.000.000 lo 0,075%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,04%;
per il di più fino a L. 10.000.000.000 lo 0,025%;
per il di più fino a L. 25.000.000.000 lo 0,0125%;
per il di più fino a L.50.000.000.000 lo 0,006%;
per il di più oltre a L.50.000.000.000 lo 0,005%;

- b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
fino a L.1.000.000.000 lo 0,15%;
per il di più fino a L. 2.500.000.000 lo 0,075%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,04%;
per il di più fino a L. 10.000.000.000 lo 0,02%;
per il di più fino a L. 25.000.000.000 lo 0,0125%;
per il di più fino a L.50.000.000.000 lo 0,0075%;
per il di più oltre a L.50.000.000.000 lo 0,005%;
Onorario minimo L.1.000.000.
2. Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.
 3. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.
 4. Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.

Art. 35. – Bilanci tecnici

1. Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve matematiche, sono determinati a norma dell'articolo 34 maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell'art.3 della presente tariffa.

Sezione IV - Avarie

Art. 36. – Regolamento e liquidazioni di avarie

1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:
fino a L.10.000.000 dal 6% all'8%;
per il di più fino a L. 50.000.000 dal 4% al 6%;
per il di più fino a L. 200.000.000 dal 2% al 4%;
per il di più fino a L. 500.000.000 dall'1% al 2,5%;
per il di più fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,5% all'1%;
per il di più oltre a L. 2.000.000.000 lo 0,25%;
Onorario minimo L.300.000.
2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:
fino a L.10.000.000 dal 4% all'6%;
per il di più fino a L. 30.000.000 dal 2% al 4%;
per il di più fino a L. 100.000.000 dall'1% al 2%;
per il di più fino a L. 500.000.000 dallo 0,5% all'1%;
per il di più oltre a L. 500.000.000 lo 0,25%;
Onorario minimo L.200.000.

Sezione V - Funzioni di sindaco o revisore

Art. 37. – Funzioni di sindaco nelle società

1. Al dottore commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:
 - a) l'espletamento delle verifiche trimestrali;
 - b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci;
 - c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'art.2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo.
2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, dell'esercizio precedente, e determinato come segue:
fino a L.499.999.999: da L.1.000.000 a L.1.200.000;
da L.500.000.000 a L.4.999.999.999: da L.1.200.000 a L.2.400.000;
da L.5.000.000.000 a L.49.999.999.999: da L.2.400.000 a L.4.800.000;
oltre L.50.000.000.000: da L.4.800.000 a L.8.000.000.

Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.

3. L'onorario di cui alla lettera *b*) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:

fino a	L. 199.999.999;	da	L. 1.000.000	a	L. 1.500.000;		
da	L. 200.000.000	a	L. 999.999.999;	da	L. 1.500.000	a	L. 2.500.000;
da	L. 1.000.000.000	a	L. 4.999.999.999;	da	L. 2.500.000	a	L. 4.000.000;
da	L. 5.000.000.000	fino a	L. 19.999.999.999;	da	L. 4.000.000	a	L. 6.000.000;

L.20.000.000.000e oltre: L.6.000.000 più un aumento di L.1.000.000 ogni L.10.000.000.000 o frazione di L.10.000.000.000.

Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.

4. L'onorario di cui alla lettera *c*) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera *d*), punto I, della tabella contenuta nell'art.26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società.
5. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.
6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art.26.
7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa.
8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.
9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

Art. 38. – *Funzioni di revisore in enti pubblici*

1. Al dottore commercialista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:
 - a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
 - b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
 - c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.
2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell'art.37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
3. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

Sezione VI - Arbitrati

Art. 39. – *Arbitrati*

1. Gli onorari spettanti al dottore commercialista investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.
2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'art.22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall'art.36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.
3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente ridotti.
5. Onorario minimo L.3.000.000.

Sezione VII - Operazioni societarie

Art. 40. – *Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale*

1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:

fino a L.200.000.000	dal 2% al 4%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000	dall'1% al 2%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000	dallo 0,5% all'1%;

per il di più fino a L.20.000.000.000 dallo 0,25% allo 0,5%;
per il di più oltre a L.20.000.000.000 dallo 0,1% allo 0,25%.
Onorario minimo L.1.000.000.

2. Se trattasi di società cooperative agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l'onorario minimo.
3. Per la costituzione di consorzi, di cartelli, di sindacati e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'art.3 della presente tariffa.
4. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art.26.

Art. 41. – Trasformazione fusione scissione e concentrazione di società

1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al dottore commercialista gli onorari di cui alla lettera a) dell'art.34 con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicità e dell'importanza delle suddette prestazioni.
2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al dottore commercialista competono onorari determinati, con riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'art.2501-ter del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:
 - fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,5% al 3%;
 - per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,25% all'1,5%;
 - per il di più fino a L.20.000.000.000 dallo 0,125% allo 0,75%;
 - per il di più oltre a L.20.000.000.000 dallo 0,05% allo 0,30%.Onorario minimo L.1.000.000.
3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art.26.

Art. 42. – Assistenza societaria continuativa e generica

1. Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente art.55, al dottore commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonché alla natura e all'importanza della società.
2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art.26, ma non potranno comunque essere mai inferiori a quelli determinabili ai sensi del medesimo articolo.

Sezione VIII - Componenti amichevoli

Art. 43. – Componenti amichevoli

1. Al dottore commercialista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'art.3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:
 - a) un compenso fisso di L.15.000 per ciascun creditore;
 - b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così determinato:
 - fino a L.500.000.000 dal 3% al 4%;
 - per il di più fino a L. 1.000.000.000 da 2% al 3%;
 - per il di più fino a L. 5.000.000.000 dall'1,5% al 2%;
 - per il di più fino a L.10.000.000.000 dall'1% all'1,5%;
 - per il di più oltre a L.10.000.000.000 dallo 0,5% all'1%.
2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al dottore commercialista competono, altresì, gli onorari previsti all'art.30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%.
3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.
4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 40% e l'80%, avuto riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.
5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art.26.
6. Se il componimento amichevole non riesce, al dottore commercialista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del comma 1 e gli onorari graduali di cui all'art.26 della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.
7. Onorario minimo L.2.000.000.

Sezione IX - Procedure concorsuali

Art. 44. – Assistenza in procedure concorsuali

1. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste dall'art.43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al dottore commercialista sono determinati come segue:
 - a) nel caso in cui dette procedure si concludono con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'art.43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 30% ed il 40% per il concordato preventivo ed una riduzione compresa tra il 40% ed il 50% per l'amministrazione controllata;
 - b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'art. 43 applicando ad essi una riduzione compresa fra il 50% ed il 70%, inteso che tale quantificazione non può essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari gradualmente di cui all'art. 26.
2. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare competono gli onorari previsti dall'art.43 applicando una riduzione compresa tra il 60% e l'80%; tale quantificazione non può mai essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari gradualmente di cui all'art.26.
3. Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato fallimentare con l'intervento di un garante, competono gli onorari di cui all'art.43 applicando una riduzione compresa tra il 40% e il 50%; qualora il concordato fallimentare venga proposto con l'intervento di un assistente, competono gli onorari di cui all'art.43 con una riduzione compresa tra il 30% ed il 40%.
4. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall'esame e studio della situazione aziendale alla ammissione alla procedura.
5. Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l'avvenuta omologa del concordato o l'approvazione da parte dei creditori della proposta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata o del decreto che dispone la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.Eventuali circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni o revoche delle procedure sono ininfluenti per la determinazione degli onorari relativi all'incarico già favorevolmente concluso.
6. Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l'applicazione degli onorari per ciascuna di esse. Per le procedure successive a quella originaria, già ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di cui al presente articolo con l'applicazione di un'ulteriore riduzione compresa tra il 30% ed il 50%.
7. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previste dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'art.26.
8. Nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all'art.26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.

Sezione X - Consulenza contrattuale

Art. 45. – Consulenza contrattuale

1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci, al dottore commercialista, tenuto conto dell'attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
 - fino a L.100.000.000 dal 2% al 5%;
 - per il di più fino a L. 500.000.000 dall'1.25% al 3%;
 - per il di più fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,75% al 2%;
 - per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,4% all'1.25%;
 - per il di più oltre a L. 5.000.000.000 dallo 0,2% allo 0,75%.
2. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
 - fino a L.50.000.000 dall'1% al 6%;
 - per il di più fino a L. 250.000.000 dallo 0.75% al 4%;
 - per il di più fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,5% al 3%;
 - per il di più fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,25% all'1,25%;
 - per il di più oltre a L. 5.000.000.000 dallo 0,15% all'1%.
3. Il valore della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti.
4. Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.
5. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.
6. Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato con riferimento al contratto nominato analogicamente più simile.
7. Onorario minimo L.300.000.

Sezione XI - Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

Art. 46. – *Disposizioni generali*

1. È definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.
2. È definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede in relazione a verifiche fiscali.
3. È definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.
4. Per l'assistenza tributaria al dottore commercialista competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati nell'art.47.
5. Per la rappresentanza tributaria al dottore commercialista competono onorari graduali, come precisati nell'art.48.
6. Per la consulenza tributaria al dottore commercialista, oltre agli onorari graduali di cui all'art.26, competono onorari specifici, come precisati nell'art.49.
7. Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.

Art. 47. – *Assistenza tributaria*

1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento.
3. Il valore della pratica è determinato:
 - a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;
 - b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo complessivo delle ritenute operate;
 - c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;
 - d) per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM: in base al valore dichiarato dei beni;
 - e) per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;
 - f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.
4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali all'interno del minimo o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito della questione trattata.

Art. 48. – *Rappresentanza tributaria*

1. Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4 che fa parte integrante del presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.
2. Il valore della pratica è determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.

Art. 49. – *Consulenza tributaria*

1. Al dottore commercialista per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l'1% ed il 5% del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 47 avendo riguardo sia all'importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all'articolo 3.
2. Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente.

Sezione XII - Sistemazioni di interessi

Art. 50. – *Sistemazioni tra eredi*

1. Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla

determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria.

Onorario minimo L.2.000.000.

2. Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.
3. Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli articoli 27, 28 e 30 della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte, quali in detti articoli singolarmente previste.
4. Allorquando il dottore commercialista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri sopra esposti in relazione all'ammontare della quota di spettanza del cliente.
5. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari gradualmente di cui all'art.26.

Art. 51. – Sistemazioni patrimoniali

1. Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all'ammontare complessivo delle attività accertate con applicazione delle percentuali e dei criteri previsti nell'art.50, ovvero delle passività se superiori.

Art. 52. – Sistemazioni tra familiari

1. Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra l'applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall'art.51.

Sezione XIII - Consulenze ed assistenze varie

Art. 53. – Consulenza economico-finanziaria

1. Al dottore commercialista, spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto delle prestazioni tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:
 - a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
 - b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, debiti bancari, leasing, factoring, etc.;
 - c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato;
 - d) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.

Art. 54. – Consulenze aziendali particolari

1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo; acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti; per l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare al dottore commercialista competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore della pratica stabilito a norma dell'art.4 con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, nonché ai criteri indicati all'art.3 della presente tariffa.
2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.

Art. 55. – Consulenza aziendale continuativa e generica

1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al dottore commercialista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.56. – Disposizioni transitorie

1. Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati:
 - a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;
 - b) per gli onorari gradualmente, per le indennità e per le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità.

TABELLA 2 (Art. 47, comma 1)

A) Dichiarazioni dei redditi propri e di terzi		
a) per la redazione di ciascun quadro analitico, per ciascun tipo di reddito o percipiente (assumendosi come redazione di un quadro la elencazione, anche nello stesso foglio, di quattro diverse fonti di reddito dello stesso tipo o di quattro diversi percipienti)	L.	10.000
b) per ciascun documento o copia di documento allegato	L.	3.000
c) per la redazione di tutti gli altri dati, notizie e quadri riepilogativi richiesti:		
c1) per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche	L.	30.000
c2) per la dichiarazione dei redditi delle società di persone	L.	60.000
c3) per la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche	L.	100.000
c4) per la dichiarazione dei sostituti di imposta:		
- comprendente redditi di lavoro dipendente	L.	100.000
- non comprendente redditi di lavoro dipendente	L.	50.000
B) Dichiarazioni IVA (senza relativi elenchi)	L.	150.000
C) Elenchi relativi alla dichiarazione IVA		
a) per la redazione di ciascun elenco	L.	20.000
b) per ogni dieci righe compilate di ciascun elenco	L.	10.000
D) Dichiarazioni di successione		
a) per ogni cespite dichiarato	L.	50.000
b) per ogni passività dichiarata	L.	20.000
E) Dichiarazioni INVIM	L.	200.000
F) Ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie di 1 e II grado.....	L.	100.000
G) Ricorsi, appelli e memorie alla Commissione centrale	L.	200.000
H) Esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari	L.	50.000

Valore della pratica (in milioni)

TABELLA 3 (Art. 47, comma 2)

		fino a 100	da oltre 100 a 1.000	oltre 1.000
1) 1) Dichiarazioni dei redditi propri e altrui, dichiarazioni IVA, dichiarazioni di successione dichiarazioni INVIM	minimo	50.000	200.000	600.000
	massimo	300.000	800.000	2.000.000
2) 2) Ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie	minimo	50.000	500.000	2.000.000
	massimo	500.000	4.000.000	10.000.000
3) 3) Comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati a uff. finanziari	minimo	50.000	200.000	500.000
	massimo	300.000	1.000.000	3.000.000

Valore della pratica (in milioni)

TABELLA 4 (Art. 48)

		fino a 20	da 20 a 100	da 100 a 1.000	oltre 1.000
Interventi:					
a) presso uffici finanziari.....	minimo	40.000	50.000	80.000	150.000
	massimo	50.000	80.000	150.000	250.000
b) in occasione di verifiche fiscali	minimo	50.000	70.000	100.000	150.000
	massimo	70.000	100.000	150.000	250.000
c) presso le commissioni tributarie	minimo	150.000	200.000	300.000	500.000
	massimo	200.000	300.000	500.000	1.500.000

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10., comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art.87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo unico della legge n.3060/1952 (Delega al Governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere) è il seguente:
«Articolo unico- Il Governo è delegato a provvedere, entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla revisione degli ordinamenti delle professioni di professionista in economia e commercio e di ragioniere uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:
a) la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva;
b) la costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a principi democratici;
c) l'iscrizione negli albi non deve in alcun caso consentirsi agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione;
d) i procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare devono essere regolati in maniera da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati».
- L'art.47 del D.P.R. n.1067/1953 (Ordinamento della professione di dottore commercialista) così recita:
«Art.47 (Criteri per la determinazione degli onorari).- I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai dottori commercialisti, sono stabiliti con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale».
- Il comma 2 dell'art.17 della legge n.400/1988 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetti dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- L'art.14, penultimo comma, della legge n.887/1984 (Legge finanziaria 1985) così dispone: «È soppresso il decimo comma dell'art.9 della legge 26 aprile 1983, n.130. Il Ministro di grazia e giustizia approva le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi».

Nota all'art.8:

- L'art.2234 del codice civile è così formulato:

«Art.2234 (*Spese e acconti*).- Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso».

Nota all'art.27:

- L'art.2386, ultimo comma, del codice civile, così dispone: «Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione».

Note all'art.30:

- Gli articoli 2275, 2309 e 2450 del codice civile sono così formulati:
«Art.2275 (*Liquidatori*).- Se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci».
«Art.2309 (*Pubblicazione della nomina dei liquidatori*). - La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe».
«Art.2450 (*Nomina e revoca dei liquidatori*). - La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria.
Nel caso previsto dal n.3 dell'art.2448, o, quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria, o quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori».
- L'art.1977 del medesimo codice civile così recita:
«Art.1977 (*Nozione*). - La cessione dei beni ai creditori è il contratto con il quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento del loro credito».
- L'art.160, comma secondo, n.2), del R.D. n.267/1942 (Legge fallimentare) così dispone:
«La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni:
1) (*omissis*);
2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art.46, sempreché la valutazione dei tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n.1».

Nota all'art.31:

- Gli articoli 2343, 2343-bis e 2501-*quinquies* del codice civile così recitano:
«Art.2343 (*Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti*).- Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sovrapprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento.La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art.64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società».
«Art.2343-bis (*Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori*).- L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale contenente la

descrizione dei beni o dei crediti e il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.

La relazione deve essere depositata nella sede della società durante quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese; del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale della società per azioni e a responsabilità limitata.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa».

«Art.2501-*quinquies* (*Relazione degli esperti*).- Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

- a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dell'applicazione di ciascuno di essi;
- b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le società partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art.64 del codice di procedura civile.

La relazione quanto alle società quotate in borsa, è redatta da società di revisione».

Nota all'art.37:

- L'art.2408 del codice civile è così formulato:

«Art.2408 (*Denuncia al collegio sindacale*).- Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e vi è un'urgente necessità di provvedere».

Nota all'art.41:

- L'art.2501-*ter* del codice civile così recita:

«Art. 2501 *ter* (*Situazione patrimoniale*). - Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.

La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma».

Nota all'art.45:

- Il titolo III del libro IV del codice civile contiene la disciplina dei singoli contratti.